

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE REGOLAMENTO
PER I RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL'ART. 24
COMMA 3 LETTERA A) E LETTERA B) DELLA LEGGE 240/2010 E PER I RICERCATORI CON
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) DI CUI ALLA LEGGE
79/2022**

Art.1

(Ambito di applicazione e natura del rapporto di lavoro)

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/10 e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 del 11 marzo 2005, le modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera a) e lettera b) della Legge 240/10 (di seguito indicati rispettivamente come ricercatori a tempo determinato tipo a) e ricercatori a tempo determinato tipo b)) e dei ricercatori a tempo determinato in tenure track, o ricercatore unico, di cui-all'art. 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (di seguito indicati come RTT) per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti, presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (di seguito indicata come Università o Ateneo), tramite stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. La titolarità di tali contratti non preconstituisce diritto per l'accesso ai ruoli dell'Università.

Art. 2

(Definizioni)

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- per rapporto di lavoro subordinato: un rapporto lavorativo che si svolge alle dipendenze e secondo le direttive di un datore di lavoro. Si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro, che disciplina le condizioni che regolano il rapporto, ed in particolare i diritti ed i doveri che ne derivano;
- per proroga del contratto: il prolungamento dell'originario contratto prima del suo termine naturale di scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario;
- per rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca;
- per nuovo contratto: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all'esito di una nuova selezione per un nuovo progetto/programma di ricerca;
- per chiusura del progetto/programma di ricerca: la scadenza temporale individuata dall'ultima spesa ammessa a rendicontazione.

Art. 3

(Tipologie contrattuali)

1. I contratti hanno le seguenti tipologie:

- a. contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24 comma 3 della legge n. 240/2010 (tipo a): contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta. Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
- b. contratti di cui alla lettera b) dell'articolo 24 comma 3 della legge n. 240/2010 (tipo b): contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6 della legge n. 449/1997 e successive modificazioni, nonché ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 398/89, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse di in atenei stranieri, ovvero con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo I, comma 14, della legge n. 230 /2005. Per questi contratti è previsto esclusivamente il regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.
- c. contratti di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come novellato dall'art. 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79: contratti di durata sessennale non rinnovabile.

2. Il ricercatore è tenuto a svolgere, nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale almeno 60 ore di didattica frontale per anno accademico, così come indicato nel bando di selezione.

Art. 4 (Finalità)

Le assunzioni di ricercatori a tempo determinato tipo a) possono avvenire in relazione a specifici programmi e/o progetti di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, anche temporanei, finanziati dall'Università (Dipartimenti) o da soggetti terzi, sia pubblici che privati, nel quadro di specifici rapporti contrattuali o convenzionali, nell'ambito della autonomia delle strutture proponenti e nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Università. Le assunzioni di ricercatori a tempo determinato tipo b) e dei ricercatori a tempo determinato in tenure track sono finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca, eventualmente anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Art. 5 (Copertura finanziaria e modalità di richiesta)

a. Ricercatori a tempo determinato tipo a)

I procedimenti per l'attribuzione dei contratti di cui all'art. 3 comma I lettera a) sono avviati dai Consigli di Dipartimento dell'Università che approvano un programma e/o un progetto di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell'ambito di uno dei settori concorsuali di pertinenza dei Dipartimenti, proposto da uno o più professori afferenti ai Dipartimenti stessi. Nella proposta devono essere indicati:

- il programma della ricerca e la sua durata e le esigenze, connesse a tale programma, di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti da soddisfare e che rendono necessario il reclutamento di ricercatore/i a tempo determinato;
- il settore concorsuale per il quale si propone la procedura e, eventualmente, il profilo del soggetto da reclutare, mediante esclusiva indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel settore concorsuale;
- il dipartimento di afferenza;
- la sede di svolgimento delle attività;
- le attività oggetto del contratto, gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica (pubblicazioni, convegni e congressi, brevetti e altre opere d'ingegno);
- il compenso proposto;
- la eventuale specificazione della lingua straniera oggetto della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della stessa;
- i requisiti richiesti al ricercatore da reclutare per lo svolgimento dell'attività di ricerca oltre a quelli previsti all'art. 7 del presente regolamento;
- l'indicazione del regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito;
- la fonte del finanziamento con l'indicazione della somma destinata al finanziamento del contratto e degli oneri accessori;
- la durata del contratto, non superiore alla realizzazione del programma di ricerca;
- le modalità con cui il ricercatore sarà tenuto, durante e al termine del contratto, a relazionare le attività svolte e i risultati conseguiti;
- l'individuazione del responsabile della ricerca.

All'atto della proposta di cui al presente articolo, il Consiglio di Dipartimento può prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare.

La proposta dovrà essere opportunamente corredata da documentazione atta a garantire la copertura finanziaria del costo onnicomprensivo derivante dal reclutamento del ricercatore a tempo determinato.

Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente Regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno pari a quella del contratto. La copertura finanziaria può altresì avvenire, nel rispetto della normativa vigente, mediante l'utilizzo di risorse acquisite dal bilancio d'Ateneo, mediante attività di ricerca o di servizio ad esclusione del Fondo di Finanziamento Ordinario e delle tasse e contributi degli studenti. Nel caso di convenzioni sottoscritte con soggetti privati, la quota di finanziamento derivante da privati, qualora non versata prima della presa di servizio, dovrà essere garantita da apposita fidejussione bancaria o assicurativa.

La proposta così come approvata dal Consiglio di Dipartimento viene sottoposta alla successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione ai fini dell'attivazione della procedura di valutazione del ricercatore a tempo determinato.

b. Ricercatori a tempo determinato tipo b) e Ricercatori a tempo determinato tipo RTT

Ciascun Dipartimento, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili in bilancio, con propria delibera, assunta nella composizione allargata ai professori ordinari e associati e ai ricercatori a tempo indeterminato, può richiedere l'attivazione di procedure per l'attribuzione dei contratti di cui all'art. 3 comma I lettera b).

La proposta del Dipartimento deve specificare:

- il settore concorsuale per il quale si propone la procedura e, eventualmente, il profilo del soggetto da reclutare, mediante esclusiva indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel settore concorsuale;
- il dipartimento di afferenza;
- la sede di svolgimento delle attività;
- le attività oggetto del contratto, in particolare la tipologia di impegno di ricerca e di didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti;
- il compenso proposto;
- la eventuale specificazione della lingua straniera oggetto della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della stessa;
- i requisiti richiesti al ricercatore da reclutare per lo svolgimento dell'attività di ricerca oltre a quelli previsti all'art. 7 del presente regolamento;
- le modalità con cui il ricercatore sarà tenuto, durante e al termine del contratto, a relazionare le attività svolte e i risultati conseguiti.

All'atto della proposta di cui al presente articolo, il Consiglio di Dipartimento può prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare.

I procedimenti per l'attribuzione dei contratti di cui all'art. 3 comma I lettera b) possono essere avviati esclusivamente nell'ambito delle risorse disponibili ed utilizzabili sulla base della programmazione del personale, nel rispetto della vigente normativa. La programmazione deve assicurare la sostenibilità, per l'intera durata del contratto, di tutti gli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'adeguamento stipendiale annuale ai sensi della normativa vigente.

Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui all'art. 3 comma I lettera b) possono essere a carico parziale o totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni, che prevedano un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale, secondo i medesimi criteri e procedure previste dall'apposito Regolamento sul finanziamento esterno di posti di ruolo di professori. La proposta così come approvata dal Consiglio di Dipartimento viene sottoposta alla successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione ai fini dell'attivazione della procedura di valutazione del ricercatore a tempo determinato.

Art. 6

(Indizione della procedura di valutazione)

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, autorizza l'indizione delle procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato e approva le richieste di attivazione e di proroga dei contratti proposti con propria delibera dalle strutture tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale di Ateneo.

In ogni caso, un procedimento per l'attribuzione dei contratti di cui all'art. 3 comma I lettera b) può essere avviato soltanto a condizione che in sede di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione risulti, nel quadro della programmazione finanziaria triennale, la sostenibilità degli oneri derivanti dall'eventuale esito positivo della valutazione di cui all'art. 13 comma 2 del presente Regolamento, fatta salva la verifica, al momento della valutazione, dell'osservanza dei limiti di legge in ordine alla programmazione del personale.

Il bando di indizione della procedura di valutazione viene emanato dal Rettore dell'Università e viene pubblicizzato sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'Ateneo, nonché su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione europea. Il bando potrà essere pubblicato in parte anche in lingua inglese o in altra lingua su proposta della struttura dove il contratto sarà svolto.

Il bando di indizione della procedura di valutazione deve riportare, in particolare: il settore concorsuale; la tipologia del contratto e la relativa durata nonché il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito; indicazioni sull'attività didattica e di ricerca richiesta, sui diritti e i doveri; il trattamento economico e previdenziale; i casi di incompatibilità; le modalità di partecipazione, prevedendo anche le modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni; l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare; l'eventuale indicazione della lingua straniera di cui si richiede la conoscenza; le modalità di convocazione dei candidati per la discussione pubblica davanti alla commissione dei titoli e della produzione scientifica e per il colloquio in

lingua straniera oppure, qualora sia già stabilita, la data di svolgimento degli stessi; i documenti che i vincitori della selezione sono tenuti ad esibire ai fini della stipula del contratto; i criteri da utilizzare per la valutazione dei candidati; il dipartimento di afferenza; la sede di svolgimento dell'attività.
Dalla data di pubblicazione del bando decorre il termine per la presentazione delle domande che è stabilito dal bando e che non può essere inferiore a trenta giorni.

Art. 7

(Requisiti di partecipazione alla procedura di valutazione)

Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione i candidati, italiani e stranieri, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, fermo restando che i contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) sono riservati a candidati in possesso degli ulteriori requisiti specificati all'art. 3, comma I, lett. b).

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla valutazione comparativa.

Non sono ammessi coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/10 presso l'Università o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma I dell'art. 22 della Legge 240/10 per un periodo che, sommato alla durata prevista per il contratto oggetto della selezione cui intendono partecipare, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Non sono ammessi i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori o ricercatori, ancorché cessati dal servizio.

Non sono ammessi i soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Non sono ammessi inoltre coloro che si trovano nelle condizioni di cui sopra con il Presidente, l'Amministratore Delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia il posto.

L'esclusione della selezione è disposta con motivato provvedimento Rettorale e notificato all'interessato.

Art. 8

(Commissione giudicatrice)

La Commissione giudicatrice è costituita da tre professori di ruolo, di cui almeno due esterni e almeno due di prima fascia; tutti i componenti della Commissione devono aver conseguito la conferma nel relativo ruolo. I membri della Commissione sono scelti tra professori appartenenti, in via preferenziale, allo stesso settore concorsuale cui si riferisce il contratto da attribuire oggetto della procedura di valutazione o, in caso di motivata necessità, a settori affini. Nel caso di contratti di ricercatore a tempo determinato su progetti ricerca, finanziati dall'esterno e caratterizzati da contributi interdisciplinari, la struttura che ha richiesto il bando designa il membro interno, sentito il responsabile del progetto.

I componenti di prima fascia esterni all'Ateneo devono appartenere alle "Liste degli aspiranti commissari sorteggiabili" dei concorsi per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi della Legge n. 240/2010 (pubblicate sul sito dell'Abilitazione Scientifica Nazionale), ovvero, pur non appartenendo alle predette liste, devono essere in possesso dei requisiti necessari per poter fare parte alla data di pubblicazione delle stesse. In tale seconda ipotesi, l'aspirante commissario dovrà rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante il possesso di tali requisiti facendo riferimento ai parametri/criteri della selezione più recente bandita dal MIUR. Nel caso di Professori Associati esterni all'Ateneo, questi devono essere in possesso di abilitazione scientifica a Professori di I fascia, ovvero, essere in possesso dei requisiti necessari per l'abilitazione scientifica nazionale a Professore di I fascia. In tale seconda ipotesi, l'aspirante commissario dovrà rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante il possesso di tali requisiti facendo riferimento ai parametri/criteri della selezione più recente bandita dal MIUR.

La Commissione giudicatrice è designata dalla struttura che ha richiesto il bando ed è nominata con Decreto Rettorale; la composizione della Commissione viene resa pubblica mediante pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione sul sito web di Ateneo.

Art. 9

(Criteri e modalità della procedura di valutazione)

La Commissione in una prima riunione individua i criteri e i parametri con i quali saranno effettuate le valutazioni, in fase preliminare, dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica, e, quindi, a seguito della discussione pubblica, dei titoli e di ciascuna pubblicazione. Sono altresì definiti i criteri di valutazione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, se prevista dal bando. La prima riunione può essere effettuata, previa autorizzazione del Rettore, anche per via telematica.

La procedura di valutazione dei candidati prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati dal D.M. n. 243 del 25.5.2011 e sue eventuali modifiche successive, e stabiliti nella prima riunione.

Sulla base dei giudizi formulati nella valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica con la Commissione dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il numero sia pari o inferiore a sei.

A seguito della discussione pubblica, la Commissione attribuisce per ciascun candidato un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate sulla base dei criteri e parametri stabiliti nella prima riunione.

Per la valutazione dei candidati sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, la quale, se prevista nel bando, avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

La Commissione redige una graduatoria di merito dei candidati che hanno sostenuto la discussione pubblica sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e della produzione scientifica.

ART 10

(Conclusione dei lavori della Commissione)

La Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data del Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 11

(Individuazione e chiamata del vincitore)

Al termine della valutazione la Commissione con propria deliberazione, assunta con la maggioranza dei componenti, indica il vincitore.

La graduatoria di merito, unitamente all'individuazione del vincitore della selezione, è approvata con provvedimento del Rettore.

Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità, conseguenti alle risultanti della graduatoria.

A seguito dell'approvazione del Rettore, il Consiglio del Dipartimento interessato con motivata delibera, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia aventi diritto al voto, formula la proposta di chiamata del vincitore.

Qualora decida di non effettuare la chiamata, il Consiglio di Dipartimento dovrà motivarne adeguatamente le ragioni.

La proposta di chiamata del vincitore è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che autorizza la stipula del contratto di lavoro.

Art. 12

(Natura e stipula del contratto)

Subordinatamente alla copertura finanziaria di cui all'art. 3 a favore del bilancio dell'Università, per il relativo costo onnicomprensivo, il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che si instaura con il ricercatore è sottoscritto dal Rettore e deve contenere le seguenti indicazioni:

- data di inizio e termine finale del rapporto di lavoro;
- le attività oggetto del contratto, in particolare la tipologia dell'impegno di ricerca o le prestazioni richieste nell'ambito del programma e/o progetto di ricerca, l'impegno di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;

- regime di impegno a tempo pieno o, limitatamente ai ricercatori a tempo determinato di tipo a), a tempo definito;
- trattamento economico complessivo;
- struttura di afferenza (Dipartimento);
- eventuale nominativo del Responsabile della ricerca;
- il settore concorsuale e, eventualmente, il o i settori scientifico-disciplinari rientranti nel settore concorsuale di pertinenza del programma e/o progetto di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
- le modalità con cui il Ricercatore è tenuto, durante e al termine del contratto, a relazionare sulle attività svolte ed i risultati conseguiti.

Art. 13

(Durata del contratto, valutazione delle attività svolte e proroga)

Il contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) ha una durata triennale ed è prorogabile per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività di ricerca e didattiche svolte, effettuata secondo le modalità, i criteri e i parametri individuati dal D.M. n. 242 del 24/05/2011 e sue eventuali modifiche successive, da una apposita commissione, nominata dal Rettore e disciplinata con apposito regolamento di ateneo.

Il contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) ha durata triennale non rinnovabile. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione ed assicurate secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del presente Regolamento, nel terzo anno di contratto di cui all'art. 3, comma I, lett. b), l'Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma I, lettera e), della medesima Legge. La valutazione delle attività di ricerca e didattiche svolte è effettuata in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale secondo le modalità, i criteri e i parametri individuati dal D.M. n. 344 del 04/08/2011 e sue eventuali modifiche successive, da una apposita commissione, nominata dal Rettore e disciplinata con apposito regolamento di ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. Alla procedura di valutazione è data pubblicità sul sito dell'ateneo.

Il contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo RTT ha durata sessennale non rinnovabile. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione ed assicurate secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del presente Regolamento, nel sesto anno di contratto di cui all'art. 3, comma I, lett. b), l'Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma I, lettera e), della medesima Legge.

Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 79 del 29/06/2022, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 79 del 29/06/2022, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies dell'articolo 22, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 79 del 29/06/2022, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

Art.14

(Trattamento economico)

Secondo il dettato dell'art. 24 comma 8 Legge 240/10, il trattamento economico onnicomprensivo è pari, per tutta la durata del contratto, rispettivamente al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno per i ricercatori a tempo determinato di tipo a), e al trattamento iniziale spettante al

ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento per i ricercatori a tempo determinato di tipo b) e per i ricercatori a tempo determinato RTT.

Art.15
(Divieto di cumulo)

Il contratto di cui al presente Regolamento non è cumulabile né con analoghi contratti, neppure in altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né con la frequenza di un corso di Dottorato di ricerca, né con assegni di ricerca ex art. 51 Legge 449/1997 e art. 22 Legge 240/10, o borse di ricerca post-laurea o post-dottorato.

Per quanto riguarda le attività compatibili con il contratto, il Ricercatore a tempo determinato deve attenersi alla normativa vigente per i ricercatori in relazione al regime di impegno (a tempo pieno o a tempo definito) come art. 6 Legge 240/10.

Per quanto riguarda la posizione di ricercatore RTT, il conferimento del contratto e' incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto

Art.16
(Modalità di recesso)

Durante i primi due mesi di attività ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato. Trascorso il termine suddetto il ricercatore, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.

Art. 17
(Risoluzione del contratto)

La risoluzione del contratto è determinata:

- dalla scadenza del termine, in assenza della proroga, o scadenza dei nuovi termini stabiliti dalla
- proroga;
- dal recesso di una delle parti, che opera dal momento della ricezione della relativa comunicazione;
- da inadempienza del ricercatore a tempo determinato nello svolgimento dell'attività stabilita dal progetto e/o programma di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Art. 18
(Deroghe)

L'Università può procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato in deroga alle procedure di valutazione previste agli art. 4, 5, 6, 7 e 8, mediante reclutamento di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro competente per l'università e la ricerca, sentiti l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e il Consiglio Universitario Nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero competente per l'università e la ricerca, ai sensi dell'art. 1 comma 9 della Legge 230/2005, così come modificato dall'art. 29 comma 7 della Legge 240/10.

Art.19
(Norme di rinvio)

Per ogni aspetto non contemplato dal presente regolamento e/o in caso di previsioni regolamentari incompatibili con le sopravvenute e sopravvenienti norme di modifica/integrazione della materia, si applicano le norme vigenti

Art. 20

(Norme transitorie)

1. Nelle more dell'emanazione del DM contenente la disciplina dei nuovi gruppi scientifico-disciplinari previsto dall'art. 15 della legge 240/2020, tutte le disposizioni del presente regolamento facenti riferimento ai gruppi scientifico-disciplinari devono intendersi riferite ai settori concorsuali secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore della Legge n. 79/2022.
2. Ai sensi dell'art. 14, comma 6-septies, della Legge 79/2022, in via transitoria fino al 31 dicembre 2026, salvo ulteriori proroghe legislative, l'Ateneo riserva una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti per RTT ai soggetti che sono, o sono stati, per la durata di almeno un anno, titolari di contratto di Ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010. A tal fine l'Ateneo potrà bandire procedure riservate a candidati in possesso dei predetti requisiti.

Art. 21

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo ufficiale dell' Ateneo.